



ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MICALI”
VIA DEGLI ARCHI 66 - 57126 LIVORNO (LI)
Codice Ministeriale LIIC81300X
Codice Fiscale: 80011480490 - Codice univoco UFPTJB
Tel. 0586 810110 e-mail liic81300x@istruzione.it PEC liic81300x@pec.istruzione.it
Sito web www.icmicalilivorno.edu.it



I.C. - "G. MICALI"-LIVORNO
Prot. 0000040 del 05/01/2023
II (Uscita)

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA ISTITUTO COMPRENSIVO “G.MICALI”

PREMESSA

Il presente Regolamento del Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo “GMicali” di Livorno, si ispira ai principi fondamentali della Carta dei Servizi (DPCM del 7 giugno 1995) riconducibili a uguaglianza e rispetto della persona, imparzialità, obiettività ed equità nonché accoglienza e inclusione dei genitori ed alunni.

Esso è rivolto a tutti coloro che entrano in relazione con la scuola intesa come comunità educante, al fine di favorirne, attraverso una gestione partecipata e co- responsabile, il dialogo, l’ascolto reciproco, la fiducia, il rispetto dei compiti, delle attribuzioni e delle libertà sancite costituzionalmente.

ASPETTI NORMATIVI

Il Consiglio d’Istituto trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d’Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Osserva, inoltre, le norme contenute nel decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante “Elezione degli organi collegiali a livello di Circolo – Istituto” e tutte le altre norme che dispongano sul suo funzionamento.

Nel Consiglio d’Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo “G.Micali” è composto da:

- n.8 Rappresentanze elette del personale insegnante;
- n.0 Rappresentanze elette del personale non docente;
- n.6 Rappresentanze elette dei genitori;

dal Dirigente Scolastico, quale componente di diritto; per un totale di 15 Consiglieri.

A meno che non sia stato eletto in quanto rappresentante dal personale non docente, alle sedute del C.d.I. partecipa il D.S.G.A. dell’Istituto, se richiesto dal Presidente e/o dal Dirigente Scolastico.

1. Il Consiglio di Istituto è il primo luogo di dialogo, di confronto e di decisionalità programmatica dell’Istituto.

E’ responsabile della definizione della politica formativa dell’istituzione, approvando e verificando



le linee del P.T.O.F (Piano triennale dell’Offerta Formativa) e dei Regolamenti d’Istituto, gli adattamenti del calendario scolastico, elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento ed esprime il parere sull’andamento generale, didattico e amministrativo dell’Istituto.

2. Delibera l’adozione del Programma Annuale, stabilisce il limite del fondo per le minute spese che il Dirigente può impegnare mediante contrattazioni semplici, apporta le modifiche necessarie al programma annuale, approva il Conto consuntivo. Delibera, inoltre, in ordine ad alienazione-vendita dei beni materiali fuori uso e/o inservibili, costituzione di reti di scuole, convenzioni, contratti di sponsorizzazione e per tutte le altre determinazioni previste dall’art. 45 c. 1-2 del D.I. 129/2018.

3. Per tutte le attribuzioni di competenza del Consiglio d’Istituto, non indicate nel presente regolamento, si rimanda a quanto previsto nel DPR n. 416 del 31 maggio 1974, nel D. Lgs n. 297 del 16 aprile 1994, nel D.P.R. 275/99 e nel Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 e Legge n.107 del 2015.

4. Se nel corso delle sedute del Consiglio si presentassero fattispecie non disciplinate dal presente regolamento, la decisione per la loro risoluzione è pregiudizialmente rimessa al voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio d’Istituto.

5. Il Consiglio di Istituto può esprimere parere favorevole, di volta in volta, su motivate richieste relative all’uso dei locali scolastici, per attività aventi finalità educative, culturali, formative o carattere informativo.

PARTE PRIMA DEL CONSIGLIO

Articolo 1 Della prima seduta

La prima seduta del Consiglio d’Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico per l’elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva del Consiglio. Tale convocazione deve avvenire non oltre due settimane dopo la dichiarazione degli eletti delle varie componenti.

Articolo 2 Dell’elezione del Presidente



Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori. All'elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d'Istituto. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Qualora la prima abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza di voti in favore di uno degli eligendi.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le modalità previste per l'elezione del Presidente.

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento o di delega da parte dello stesso. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del vice-Presidente la riunione del Consiglio sarà presieduta dal genitore Consigliere più anziano di età.

Articolo 3 **Delle attribuzioni del Presidente**

1. Tra il Presidente ed i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di gerarchia.
2. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio;
 - b) affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso;
 - c) svolge tutte le iniziative necessarie per garantire una gestione democratica della scuola e la sollecita alla realizzazione dei compiti del Consiglio. In particolare: stabilisce i punti all'ordine del giorno, adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
 - d) autentica con la propria firma i verbali delle riunioni redatti dai Segretari del Consiglio e reperibili in Segreteria.
 - e) le incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l'invio delle lettere di convocazione dei membri del Consiglio, la riproduzione in formato elettronico o la copia delle documentazioni necessarie per la seduta di un Consiglio d'Istituto (convocazione ed allegati) debbono essere svolte, su indicazione del Dirigente scolastico e per ordine del Presidente, dal personale addetto alla segreteria della scuola.
 - f) il Presidente rappresenta il Consiglio nella collegialità, ne tutela i diritti in tutte le sedi idonee interne ed esterne alla Scuola, ha libero accesso alle sedi scolastiche durante il normale orario di servizio, ma gli è preclusa in maniera assoluta la possibilità di interferire sulla funzione docente.
3. Il Presidente cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio. Qualora il comportamento di uno o più consiglieri non consenta lo svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente ha la facoltà di interromperli durante gli interventi per un richiamo al regolamento e può disporre la sospensione della seduta per un tempo determinato o sospendere la riunione e rinviarla ad una data successiva e definitiva. In presenza di pubblico, dopo aver datogli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'auditorio chiunque sia causa di disordine.



Articolo 4 **Della Giunta Esecutiva e delle sue attribuzioni**

1. Nella prima seduta il Consiglio d’Istituto elegge la Giunta Esecutiva composta da un docente, un non docente, e due genitori. Ciascuna componente elegge il proprio rappresentante in unica votazione con l’espressione di 2 preferenze. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio.
2. Della Giunta fa parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, ed il Direttore dei Servizi Generali ad Amministrativi che svolge anche le funzioni di Segretario della giunta stessa.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Dirigente Scolastico e si riunisce tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. In caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico le funzioni di Presidente possono essere svolte da un sostituto da lui indicato.
4. La convocazione, corredata di ordine del giorno e dei documenti in esso in discussione, deve essere inviata ai componenti della Giunta, per email entro un tempo congruo dalla data fissata. Le sedute della Giunta sono valide se è presente la metà dei componenti più uno di quelli in carica.
5. La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio, fissa gli ordini del giorno ed istruisce i singoli argomenti, formula proposte specifiche di deliberazione, cura l’esecuzione e la pubblicità delle delibere del Consiglio. La Giunta esecutiva prepara il programma annuale e assolve ogni altro compito ad essa affidato dalle Leggi e dai regolamenti. Non ha potere deliberante.
6. Le sedute della Giunta sono valide con la presenza di almeno 4 componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Quando si tratta di persone, sono necessari almeno 4 voti.
7. I verbali della Giunta, dopo la loro approvazione, sono a disposizione del Presidente e dei Consiglieri del Consiglio d’Istituto.

Articolo 5 **Dell’estinzione**

Il Consiglio dura in carica tre anni.



Articolo 6 Delle elezioni suppletive

1. Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio:
 - a) Per la surrogazione di membri – per qualsiasi motivo cessati – nel caso di esaurimento della lista di provenienza;
 - b) Nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio.
 - c)
2. Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla formalizzazione della circostanza che le ha rese necessarie.
3. I membri che subentrano cessano dalla carica allo scadere del mandato durante il quale sono stati eletti.

Articolo 7 Della proroga del mandato

1. Finchè non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.
2. I rappresentanti dei genitori, purchè non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio, fino all'insediamento dei nuovi eletti.

Articolo 8 Dei Consiglieri

1. I Consiglieri del mandato che nel corso della legislatura perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del Consiglio. In caso di esaurimento delle liste si procede alle elezioni suppletive di cui all'articolo 6.
2. I Consiglieri che non presenziano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità di cui al comma precedente.
3. Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina mediante delibera immediatamente esecutiva. Il Consiglio deve altresì individuare il candidato che deve subentrare ed accertare il possesso dei requisiti; spetta invece al Dirigente Scolastico emettere l'atto formale di nomina.
4. Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere appena eletto e dal Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto; la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario. Il Consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di consigliere.



5. I Consiglieri, per l'espletamento delle loro funzioni, hanno libero accesso alle sedi scolastiche durante il normale orario di servizio.

Articolo 9 **Della presenza di estranei ed esperti**

1. Non è consentita la presenza alle sedute del Consiglio di persone estranee, ossia di persone che non solo non facciano parte del Consiglio, ma che non siano elettori e quindi non abbiano alcun titolo per presenziarvi.

2. Il Consiglio può chiedere ad esterni di intervenire alle sue sedute. La partecipazione deve essere approvata a maggioranza, mediante delibera. La presenza di esterni deve essere limitata all'espressione della loro relazione e parere.

3. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) dell'Istituto, in quanto membro della Giunta esecutiva, può partecipare, su richiesta del Dirigente Scolastico o del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri, in qualità di esperto, alle sedute del Consiglio d'Istituto, ove sono in discussione aspetti contabili, amministrativi e tecnico-giuridici.

Per tale partecipazione non è necessaria delibera del Consiglio d'Istituto.

4. I docenti referenti di progetto, su richiesta del Dirigente Scolastico o dei Consiglieri, possono partecipare, in qualità di esperti, alle sedute del Consiglio d'Istituto nelle quali sono all'O.d.G. discussioni riguardanti il loro progetto. Per tale partecipazione non è necessaria delibera del Consiglio d'Istituto.

Articolo 10 **Della revoca del mandato al Presidente e alla Giunta**

Il Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri. Qualora la mozione di sfiducia sia rivolta al Presidente, il Consiglio d'Istituto sarà presieduto dal vice Presidente o dal genitore Consigliere più anziano presente. Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano a scrutinio segreto. In caso di parità la votazione sarà ripetuta fino a tre volte, quindi si procederà all'appello nominale. In caso di persistente parità prevarrà il voto del Presidente, del vice Presidente o del Consigliere più anziano in caso di sfiducia verso il Presidente.

PARTE SECONDA **DELL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO**

Articolo 11 **Della convocazione**



1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, il Consiglio è convocato, in via ordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
2. Per argomenti urgenti o di carattere prioritario il Consiglio d'Istituto può essere convocato in forma straordinaria.
3. Il Presidente ha l'obbligo giuridico di indire la convocazione del Consiglio quando viene richiesto per iscritto da un terzo dei Consiglieri. Rimane, invece, a sua discrezione la facoltà di convocare il Consiglio quando la richiesta provenga per iscritto da meno di un terzo dei Consiglieri. La richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.
4. L'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio è fissato dal Presidente del Consiglio d'Istituto sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente scolastico, dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio stesso nella seduta precedente.
5. Non possono essere inclusi nell'o.d.g. argomenti estranei alle competenze del Consiglio d'Istituto.
6. L'atto di convocazione:
 - a) deve essere emanato dal Presidente del Consiglio;
 - b) deve avere forma scritta e inviato via mail a tutti i Consiglieri con conferma di ricevimento (il controllo del corretto indirizzario e l'eventuale scorretto invio è in carico del personale di Segreteria dietro indicazioni del DSGA e del Presidente);
 - c) deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico;
 - d) deve avere in allegato la documentazione necessaria relativa a tutti i punti all'OdG che la richiedano; in caso contrario l'argomento potrà essere discusso solamente con il parere unanime del Consiglio;
 - e) deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione;
 - f) deve essere recapitato via mail in un tempo congruo prima della seduta ordinaria e straordinaria;
 - g) nel caso di particolare urgenza i tempi di preavviso possono ridursi a due giorni con avviso via mail.
7. Dell'atto di convocazione deve essere data pubblicità sul sito Internet dell'Istituto.

Articolo 12 **Dell'Ordine del Giorno**

1. La seduta deve trattare gli argomenti secondo l'ordine con il quale sono stati iscritti all'ordine del giorno; tuttavia il Consiglio, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può decidere anche un diverso ordine di trattazione.
2. L'ordine del giorno deve prevedere al primo punto l'approvazione del verbale della seduta precedente e eventuali comunicazioni preliminari del Dirigente Scolastico. I punti dell'ordine del



giorno non presi in esame in una riunione debbono essere riproposti nella riunione seguente.

3. L'ordine del giorno è vincolante, pertanto il Consiglio non può discutere di argomenti diversi da quelli iscritti. Tuttavia, con voto di maggioranza, il Consiglio può deliberare di discutere argomenti non all'ordine del giorno e solo con maggioranza dei due terzi dei presenti può deliberare sugli argomenti stessi.

Articolo 13 Della seduta

1. La seduta è la riunione dei membri del Consiglio che si svolge per una durata massima di 3 ore. Gli eventuali punti all'ordine del giorno rimasti indiscussi, verranno inseriti nell'ordine del giorno della seduta successiva. In tal caso il C.d.I. deve deliberare la data della riconvocazione.

2. Alle sedute del Consiglio d'Istituto, in conformità all'art. 8 della Legge n. 748 del 11/10/77, possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso tramite precedente comunicazione al Presidente. Quando la seduta si svolge in presenza del pubblico, il Presidente non consente che si parli di argomenti concernenti persone. Il pubblico ammesso ad assistere alla seduta deve assistere in silenzio negli spazi ad esso riservati, non può intervenire nella discussione e deve astenersi da qualsiasi manifestazione di consenso o di dissenso. L'affluenza del pubblico può essere limitata in relazione alla normale capienza ed alla idoneità della sala in cui si svolge la seduta. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinario svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

3. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale. In mancanza del numero legale, il Presidente accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta. Tale operazione deve essere compiuta anche se all'inizio della seduta mancasse il numero legale.

Articolo 14 Della discussione

1. Gli interventi avvengono seguendo l'ordine di iscrizione registrata dal Presidente; di norma il dibattito deve escludere il contraddittorio ripetuto tra singoli Consiglieri e, al verificarsi di ciò, il Presidente ha facoltà di interrompere chi interviene.

Articolo 15 Della votazione

1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve



essere riportata nel verbale della seduta.

2. Le votazioni indette dal Presidente possono avvenire:

- a. per alzata di mano;
- b. per appello nominale, con registrazione dei nomi;
- c. a scrutinio segreto.

3. La votazione a scrutinio segreto è obbligatoria quando si faccia riferimento a persone. In tal caso il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto pena la nullità.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo diversamente previsto nel presente regolamento. In caso di parità prevale il voto del Presidente (art. 28, D.P.R. n. 416/1974). In caso di parità in votazione a scrutinio segreto, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.

5. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.

Articolo 16 **Della deliberazione**

1. Le deliberazioni vengono lette ai Consiglieri e immediatamente rese operative, affisse all'albo e pubblicate sul sito Internet dell'Istituto.

2. Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso il ricorso nelle modalità previste dalla legge.

Articolo 17 **Del verbale**

1. Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta; esso è coperto dalla cosiddetta “fede privilegiata” di cui all'articolo 2700 del Codice Civile e pertanto fa fede fino a querela di falso, presentata all'Autorità Giudiziaria.

2. Il verbale è redatto dal Segretario del Consiglio d'Istituto come previsto dall'articolo 3 comma 2b.

3. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno.

Il verbale deve quindi riportare una sintesi della discussione per ogni punto dell'ordine del giorno, su richiesta i nomi di coloro che hanno preso parte al dibattito e le tesi sostenute, nonché l'esito delle votazioni ed approvazioni e il testo integrale delle deliberazioni.



ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MICALI”

VIA DEGLI ARCHI 66 - 57126 LIVORNO (LI)

Codice Ministeriale LIIC81300X

Codice Fiscale: 80011480490 - Codice univoco UFPTJB

Tel. 0586 810110 e-mail liic81300x@istruzione.it PEC liic81300x@pec.istruzione.it

Sito web www.icmicalilivorno.edu.it



4. Ogni volta che un componente lo richieda, si procede alla lettura integrale della parte del verbale che allo stesso interessa o per la quale egli richiede rettifiche.

Ultimata la lettura delle parti richieste, se non vi sono osservazioni, il verbale viene sottoposto, con votazione, all'approvazione.

5. Qualora un componente formuli la rettifica, senza entrare nel merito di quanto deliberato, indica esattamente i termini di quanto intende sia inserito a verbale.

Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica si intende approvata.

Se anche un solo componente si oppone alla proposta di rettifica, questa viene posta a votazione e si intende accolta quando abbia riportato la maggioranza dei voti dei presenti.

I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito della durata del Consiglio in carica secondo un ordine progressivo.

Ai verbali possono essere aggiunti tutti gli allegati relativi alla seduta cui si riferisce il verbale.

I verbali saranno raccolti dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e rimangono a disposizione dei membri del Consiglio.

5. I singoli componenti del Consiglio possono esprimere la richiesta di mettere a verbale le loro dichiarazioni; in tal caso il richiedente provvederà, seduta stante, a consegnare al Segretario comunicazione scritta contenente le dichiarazioni e la firma di sottoscrizione; le dichiarazioni verranno lette e trascritte o allegate al verbale dal Segretario.

6. Il verbale viene approvato nella seduta successiva.

Articolo 18 Della pubblicità degli atti

1. Sono pubblicati sul sito Internet dell'Istituto le delibere estratte dal verbale delle sedute.

2. Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, a disposizione dei membri del Consiglio.

Articolo 19 Gruppi di lavoro

1. Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere d'iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, gruppi di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi.

I gruppi di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio.

I gruppi di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti della materia, scelti anche tra studenti, genitori, docenti, non docenti.

Le proposte dei gruppi di lavoro al Consiglio saranno formulate attraverso una relazione.

Per ciascun gruppo di lavoro il Consiglio individua un referente incaricato di coordinare il lavoro.



ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MICALI”
VIA DEGLI ARCHI 66 - 57126 LIVORNO (LI)
Codice Ministeriale LIIC81300X
Codice Fiscale: 80011480490 - Codice univoco UFPTJB
Tel. 0586 810110 e-mail liic81300x@istruzione.it PEC liic81300x@pec.istruzione.it
Sito web www.icmicalilivorno.edu.it



Articolo 20

Programma annuale, conto consuntivo e trasparenza dell'attività contrattuale.

1. Copia del Programma Annuale deve essere consegnata ad ogni componente del Consiglio, per email in tempo utile alla data prevista per la discussione.
2. Copia del Conto Consuntivo, approvato dai Revisori dei Conti, dovrà essere consegnata ad ogni componente del Consiglio, per email prima della data prevista per la discussione e sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto secondo quanto stabilito dal DI n. 129/2018, salvo deroga.
3. Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con l'ordinaria contrattazione è messa a disposizione del C.d.I. nella prima riunione utile ed affissa all'albo online.
4. Una relazione sull'attività negoziale svolta dal Dirigente dell'istituzione scolastica è presentata alla prima riunione successiva del Consiglio di Istituto. Il Dirigente riferisce, nella stessa sede, sull'attuazione dei contratti e delle convenzioni.

Articolo 21

Approvazione e modifica del regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento possono essere apportate con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti del Consiglio.
2. Il presente regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 15.12.2022 con delibera N° 23 entra in vigore con decorrenza immeditata.